

Borse di studio

2011—12

ti 

Bellinzona, 9 marzo 2011

Era uno degli obiettivi che mi ero ripromesso di portare a termine prima della fine della legislatura e del mio mandato in Governo. È quindi con una certa soddisfazione che – proprio nella prefazione di questo opuscolo – posso dire di aver mantenuto fede agli impegni presi. Mi riferisco al fatto che nel mese di gennaio di quest'anno il Consiglio di Stato – su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport – ha licenziato due messaggi che permetteranno a molti giovani, a partire dall'anno scolastico 2012-2013, di ricevere un aiuto maggiore e anche più mirato per completare con successo la loro formazione scolastica, professionale o universitaria.

Il primo messaggio propone al Parlamento di aderire all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del 18 giugno 2009. Con l'adesione l'importo massimo erogabile come assegno aumenterà di 3'000 franchi, arrivando fino a 16'000 franchi all'anno. Si tratta di un importante passo avanti, anche se il Ticino, già oggi, si trova ai primi posti nella graduatoria nazionale con 5'076 franchi per importo medio di borsa erogata per semestre e con 52 franchi di ammontare dell'assegno per abitante (la media svizzera è di 36 franchi). Il Cantone compie volentieri questo sforzo supplementare perché vuole accrescere il grado di formazione generale dei propri giovani, ovvero di quelle risorse umane che domani sapranno dare il loro contributo alla crescita economica e sociale del Paese.

Il secondo messaggio riguarda il cambiamento del sistema di calcolo delle borse di studio: il diritto a un assegno e il suo importo saranno basati non più sul reddito e sulla sostanza fiscalmente imponibili, ma sul reddito disponibile semplificato (dato dalla differenza fra il reddito totale e le spese indispensabili riconosciute a un nucleo familiare). Ciò consentirà di concedere gli assegni in modo più equo, contando sulla reale disponibilità finanziaria di uno studente e della sua famiglia.

Queste due riforme, andando ad aiutare ancora meglio chi ne ha veramente bisogno, si inseriscono in quel lungo processo di democratizzazione degli studi che, da Stefano Franscini ad oggi, ha permesso a migliaia di giovani di intraprendere, dentro e fuori Cantone, una formazione di qualità, indipendentemente dalle possibilità economiche di ogni singola famiglia. Garantire le pari opportunità alla partenza di un percorso formativo costituisce uno dei più alti compiti che uno Stato è chiamato a corrispondere per dare a tutte e a tutti le medesime opportunità di riuscita.

In questo opuscolo si possono trovare tutte le informazioni necessarie riguardo i criteri e le modalità per poter beneficiare di una borsa di studio. L'Ufficio competente – che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto – valuterà ogni singola domanda con grande attenzione e celerità. L'obiettivo rimane sempre quello: evitare che una persona non possa sviluppare il proprio talento e le proprie inclinazioni soltanto perché non dispone di mezzi sufficienti. È un servizio pubblico di cui possiamo essere giustamente orgogliosi.

Gabriele Gendotti, Consigliere di Stato

Direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Repubblica e Cantone Ticino

1. Introduzione	6
2. Criteri di accesso alla borsa di studio	
2.1. Età	7
2.2. Domicilio	7
2.3. Idoneità	8
2.4. Formazioni riconosciute	8
3. Definizione dei singoli interventi	
3.1. L'aiuto allo studio	9
3.2. L'assegno di studio	9
3.3. L'assegno di tirocinio	9
3.4. L'assegno per sportivi d'élite	10
3.5. Il sussidio per il perfezionamento professionale	10
3.6. Il sussidio per soggiorni linguistici all'estero	10
3.7. L'assegno per la riqualifica professionale	12
3.8. Il prestito di studio	13
4. Massimi sussidiabili per i singoli interventi	
4.1. Aiuto allo studio	14
4.2. Assegno di studio	14
4.3. Assegno di tirocinio	14
4.4. Assegno per sportivi d'élite	15
4.5. Sussidio per il perfezionamento professionale	15
4.6. Sussidio per i corsi linguistici	15
4.7. Assegno per la riqualifica professionale	15
4.8. Prestito	15
5. Criteri generali di calcolo	
5.1. Studenti a carico dei genitori	16
5.2. Esempio pratico di calcolo	17
5.3. Studenti economicamente indipendenti	17
6. Come richiedere una borsa di studio	
6.1. Scadenze	18
6.2. Decisioni	18
6.3. Contestazioni	19
6.4. Pagamento della borsa di studio	19
7. Novità dall'anno scolastico 2012-13	20
8. Fondazioni private	21

Introduzione

L'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (in seguito UBSS) è attribuito alla Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).

Si avvale per casi speciali di una Commissione consultiva, nominata dal Consiglio di Stato. L'UBSS è competente per tutte le decisioni di concessione, trasformazione e restituzione di assegni e prestiti di studio.

L'UBSS ha come obiettivo quello di permettere a tutti i giovani che non dispongono di redditi sufficienti di poter accedere e completare una formazione scolastica, professionale o universitaria di qualità.

Le oltre **6'000 domande annue**, i 18 mio di franchi concessi in assegni di studio e i 3.8 mio di franchi in prestiti di studio ben evidenziano l'importanza e la necessità di questo sostegno finanziario.

Le basi legali applicabili sono gli artt. 19-22 della Legge della scuola (in seguito LSc) e il Regolamento delle borse di studio (in seguito Reg.), che si possono trovare ai siti www.ti.ch/rl o www.ti.ch/borsestudio.

Criteria di accesso alla borsa di studio

2.1. Età

Gli assegni possono essere concessi ai richiedenti che, nel corso dell'anno civile di inizio della formazione per la quale è richiesta la borsa di studio, non hanno ancora compiuto o non compiano il **quarantesimo anno d'età**.

Fanno eccezione i richiedenti che intendono frequentare una formazione professionale di base o una riqualificazione professionale se non hanno ancora compiuto **cinquant'anni** e se possono dimostrare di non aver potuto iniziare prima la formazione per ragioni familiari o motivi giustificati.

2.2. Domicilio

Una borsa di studio può essere accordata a:

- a. **ticinesi, confederati e cittadini stranieri dell'UE**, residenti con i loro genitori nel Cantone Ticino;
- b. **stranieri (non cittadini dell'UE)** residenti con i loro genitori nel Cantone Ticino da almeno cinque anni;
- c. giovani svizzeri **originari del Cantone Ticino che vivono all'estero** con la loro famiglia, solo per studi in Svizzera;
- d. **maggiorenni svizzeri domiciliati nel Cantone Ticino e stranieri residenti nel Cantone Ticino** che vivono in modo indipendente dai loro genitori (domiciliati in altri cantoni o all'estero) alla condizione che abbiano concluso una prima formazione e che abbiano svolto, in Ticino, un'attività lavorativa di almeno due anni consecutivi. **Per maggiorenni stranieri (non dell'UE)** i cui genitori si trovano all'estero o fuori cantone occorre la residenza in Ticino da almeno cinque anni;
- e. **rifugiati e apolidi** che hanno ricevuto il diritto d'asilo o di residenza dal Cantone Ticino (permesso F, B o C).

In linea di principio è considerato domicilio giuridico agli effetti del riconoscimento delle borse di studio il domicilio di diritto civile dei genitori o del genitore che detiene l'autorità parentale. Ai richiedenti stranieri, provenienti da uno dei Paesi dell'UE, devono essere applicate le disposizioni previste per i richiedenti svizzeri senz'alcuna disparità di trattamento (Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone).

Secondo le raccomandazioni intercantonali della conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione, in caso di trasferimento del domicilio in altri cantoni (in arrivo in Ticino o in partenza), fintanto che il nuovo cantone non riconosce il domicilio giuridico il richiedente ha il diritto di continuare a richiedere la borsa di studio al cantone che già l'ha riconosciuta.

2.3. Idoneità

E' necessario possedere un titolo di studio idoneo per essere ammesso alla formazione (o ad una formazione analoga) in Svizzera.

2.4. Formazioni riconosciute

Di principio qualsiasi formazione in seguito all'obbligatorietà scolastica può essere sussidiata se è riconosciuta. Occorre però documentare di essere in possesso del certificato di studio idoneo per essere ammesso.

Per le formazioni dopo la scuola media è necessario che esse si svolgano in Ticino. Le formazioni superiori vengono invece sussidiate anche all'estero.

Evidentemente sono sussidiabili esclusivamente le formazioni che portano a conseguire un titolo professionale o di studio riconosciuto dalle competenti autorità; il programma formativo deve essere di durata almeno biennale.

È possibile sussidiare anche l'assolvimento di uno stage preformativo, quando viene richiesto dalla direzione di una scuola per essere ammesso ad una formazione.

La frequenza di scuole private nel Cantone di principio non viene sussidiata; rimane riservata la possibilità offerta dall'aiuto allo studio per le scuole elementari e medie private parificate, a seguito di comprovate necessità di ordine sociale riconosciute dalla Divisione della scuola.

Definizione dei singoli interventi

3.1. L'aiuto allo studio (art. 84 LSc e artt. 1a cpv. 6 e 17a Reg.)

Lo Stato può riconoscere un sussidio a fondo perso per la copertura delle spese causate dalla frequenza di una scuola elementare o media privata parificata, se la famiglia ha oggettive difficoltà di ordine sociale.

La Divisione della scuola, sentito l'avviso di una Commissione consultiva, valuta le motivazioni e prende una decisione.

Scuole elementari parificate: Scuola elementare La Caravella, Bellinzona; Scuola elementare Il Piccolo Principe, Porza; Istituto S. Eugenio, Locarno; Istituto Elvetico, Lugano; Istituto Sant'Anna, Lugano.

Scuole medie parificate: Collegio Papio, Ascona; Scuola media La Traccia, Bellinzona; Istituto Santa Caterina, Locarno; Istituto Elvetico, Lugano; Istituto Sant'Anna, Lugano; Scuola media Parsifal, Sorengo.

3.2. L'assegno di studio (art. 1a cpv. 1 Reg.)

Tutte le formazioni seguenti alla scuola media o dopo il proscioglimento dall'obbligo scolastico (15 anni) e sino al compimento del 40.mo anno d'età (tranne i casi previsti dall'art. 1b cpv. 2 Reg. per i quali il limite d'età è di 50 anni) potrebbero essere di principio sussidiate con la forma dell'assegno a fondo perso.

Sono escluse le scuole private e le scuole fuori Cantone che portano al conseguimento di una maturità o un diploma professionale (prima formazione).

Generalmente sono prese in considerazione solo le formazioni a tempo pieno che portano al conseguimento di un titolo riconosciuto.

L'assegno può essere rinnovato per la durata minima del ciclo di studio secondo il regolamento della scuola o della facoltà, se lo studente è in regola con il suo curriculum formativo e se sono presenti le condizioni (in particolare finanziarie) per confermare l'aiuto.

3.3. L'assegno di tirocinio (artt. 1a cpv. 2 e 16-17 Reg.)

L'assegno (a fondo perso) di tirocinio può essere concesso per l'assolvimento di un tirocinio oppure per la frequenza di scuole professionali sanitarie e sociali con statuto analogo, nell'ambito della formazione professionale di base, se svolte in Ticino (tranne in casi eccezionali e giustificati).

Anche per gli apprendisti vale il principio che gli assegni sono rinnovabili per la durata minima del programma di formazione.

3.4. L'assegno per sportivi d'élite (art. 17b Reg.)

Nelle scuole cantonali per rispondere alle esigenze dei giovani impegnati nello sport di competizione viene offerta la possibilità di seguire il calendario scolastico con vari accorgimenti, facilitando la frequenza scolastica in contemporanea alla pratica sportiva.

In alcuni casi, per delle esigenze legate all'attività sportiva, queste offerte non sono praticabili in Ticino, e quindi vi è l'esigenza di frequentare scuole pubbliche o private fuori Cantone.

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport da alcuni anni ha ritenuto di sostenere questi casi particolari con la concessione di assegni di studio anche per la frequenza di scuole pubbliche e private fuori Cantone, considerando la tassa scolastica entro limiti stabiliti.

La stessa possibilità è stata estesa agli allievi considerati sportivi d'élite che frequentano la Scuola professionale per sportivi d'élite di Tenero.

L'Ufficio dell'educazione fisica scolastica è competente per definire la qualifica di sportivo d'élite e per accertare la necessità di uno studio fuori Cantone.

3.5. Il sussidio per il perfezionamento professionale (artt. 1a cpv. 3 e 19 Reg.)

Il sussidio per il perfezionamento (che è a fondo perso) è il contributo che può essere concesso per la frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale o titolo di studio.

Sono pertanto considerati corsi di perfezionamento professionale quelli destinati a lavoratori qualificati, quindi in possesso di un certificato di studio di una prima formazione, per ampliare o adeguare l'istruzione di base e migliorare la cultura generale promuovendo la mobilità professionale e l'assunzione di compiti più impegnativi. Di regola sono corsi di breve durata, a tempo pieno o parziale, con lezioni serali o al sabato paralleli ad una regolare professione, organizzati dalle associazioni di categoria o dal Cantone.

3.6. Il sussidio per soggiorni linguistici all'estero (art. 19 Reg.)

L'apprendimento di una seconda lingua (francese, tedesco o inglese) attraverso soggiorni linguistici con il relativo conseguimento di un certificato può essere sussidiato nell'ambito del perfezionamento professionale, quindi solo a persone che hanno già conseguito una prima qualifica professionale o titolo di studio.

Il candidato determina il suo livello di competenza effettuando la propria autovalutazione con la Griglia di autovalutazione del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, scaricabile dal sito www.ti.ch/lingue-stage (informazioni e link utili, formulario di autovalutazione portfolio delle lingue).

Livello di competenza del candidato		
A = uso elementare della lingua	A1	= livello di contatto
	A2	= livello di sopravvivenza
B = uso intermedio della lingua	B1	= livello soglia
	B2	= livello progresso
C = uso avanzato della lingua	C1	= livello dell'efficacia
	C2	= livello di padronanza

La scelta del certificato da conseguire avviene in accordo con l'Ufficio delle borse di studio e viene menzionato nella proposta o decisione di sussidio, quale condizione vincolante.

Links Internet per il francese	Alliance Française:	www.alliancefr.org
	CIEP Sèvres:	www.ciep.fr
	TELC - WBT:	www.telc.net
Links Internet per il tedesco	Goethe-Institut:	www.goethe.de
	ÖSD:	www.osd.at
	TELC-WBT:	www.telc.net
	TestDaF-Institut:	www.testdaf.de
Links Internet per l'inglese	University of Cambridge	
	ESOL Examinations	www.cambridgeesol.org/index.php
	ETS TOEFL	www.ets.org/toefl
	TELC-WBT	www.telc.net
	IELTS	www.ielts.org

Il soggiorno linguistico all'estero può essere finanziato se il corso adempie a determinate condizioni:

1. durata minima di almeno 12 settimane;
2. durata massima di 36 settimane;
3. il corso dev'essere di tipo intensivo con un programma di almeno 25 lezioni settimanali di 45/50 minuti oppure 20 lezioni settimanali di 60 minuti;
4. a fine corso il richiedente deve presentare l'attestato di partecipazione e il certificato d'esame conseguito;
5. il corso non dev'essere finanziato da altri enti (datore di lavoro, associazioni professionali, enti pubblici o privati, ecc.)

In casi particolari è possibile concedere un sussidio anche per la frequenza di:

- corsi linguistici durante le vacanze estive della formazione, della durata di almeno 4 settimane (3 per chi segue una scuola professionale a tempo parziale) oppure nella pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali (a fine corso il richiedente deve presentare solo l'attestato di partecipazione al corso);
- corsi linguistici di almeno 12 settimane e massimo di 36, in caso di interruzione momentanea degli studi, dopo il conseguimento della licenza di scuola media, a seguito dell'ottenimento della maturità liceale o commerciale, in attesa di iniziare un altro percorso formativo;
- valgono anche in questi casi (tranne quando è specificato diversamente) le condizioni previste al punto 3, 4, e 5.

Sussidi per corsi linguistici in Svizzera (per la lingua tedesca e francese) sono possibili unicamente per gli studenti che non hanno ancora conseguito un diploma professionale o una maturità. È inoltre possibile richiedere un sussidio per l'assolvimento di uno stage professionale all'estero; anche in questo caso entra in considerazione unicamente l'eventuale tassa scolastica. La durata del corso dev'essere di almeno 12 settimane e al massimo di 36, ed è sussidiabile unicamente se lo stage è concomitante o segue la frequenza di un corso linguistico. La durata totale (stage + corso) non deve superare 48 settimane. A fine periodo il richiedente dovrà produrre l'attestato di partecipazione al corso, allo stage e il certificato d'esame conseguito.

3.7. L'assegno per la riqualifica professionale (artt. 1a cpv. 4 e 19a Reg.)

È assegno per la riqualificazione professionale l'intervento a fondo perso che può essere concesso ai richiedenti che hanno già conseguito una prima formazione professionale e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (o per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio), oppure a persone non qualificate con un'esperienza lavorativa adeguata che intendono conseguire un attestato federale o cantonale di capacità.

La riqualifica non porta pertanto a raggiungere un certificato di formazione superiore bensì un diploma dello stesso livello di quello che già si possiede.

Può essere considerata con il criterio della riqualificazione anche la formazione professionale superiore svolta parallelamente ad un'attività professionale (corsi PAP).

In casi particolari, un'attività lavorativa di una volta e mezzo la durata della formazione può supplire la mancanza di un certificato di studio. L'attività di casalinga può ugualmente essere considerata quale periodo lavorativo.

L'assegno per la riqualifica professionale consente a numerose persone di reinserirsi nel mondo del lavoro con una nuova formazione professionale di base fino all'età di 50 anni se vi sono giustificati motivi altrimenti 40 anni, coprendo il loro fabbisogno.

3.8. Il prestito di studio (artt. 12-15 Reg.)

Il prestito di studio in linea di principio è concesso solo per studi superiori:

- per il prolungamento del ciclo minimo di studio, a seguito di cambiamento di curriculum o di sede di studio, con perdita di semestri di studio;
- per un secondo ciclo di studio;
- per integrare o supplire l'assegno;
- per il pagamento della tassa scolastica in istituti professionali superiori all'estero;
- per un lavoro di dottorato o per studi postuniversitari;
- in altre circostanze particolari, ad esempio per richiedenti che iniziano gli studi dopo il quarantesimo/cinquantesimo anno d'età.

Contrariamente agli interventi citati in precedenza, che sono a fondo perso, il prestito **dev'essere invece rimborsato** entro un lasso di tempo ragionevole di massimo sette anni a seguito della conclusione degli studi o dalla loro interruzione (prorogabili sino a dieci anni in casi giustificati).

Le modalità di rimborso sono concordate con l'interessato, di regola entro un anno dalla fine o dall'interruzione degli studi.

Il prestito di studio è esente da interessi fino a due anni dopo la fine/interruzione degli studi; dal terzo anno dopo la fine/interruzione degli studi sull'importo scoperto viene richiesto un interesse con un tasso equivalente a quello delle vecchie ipoteche di primo rango della Banca dello Stato. Il pagamento degli interessi viene richiesto ogni anno, con fattura individuale.

Anche se il prestito deve essere restituito, per la concessione valgono gli stessi principi previsti per gli assegni, ossia devono essere rispettate le condizioni minime circa l'idoneità, il tipo di studio e di istituto di formazione.

Massimi sussidiabili per i singoli interventi

4.1. Aiuto allo studio

È possibile accordare un sussidio per la spesa della retta scolastica, la spesa di viaggio, quella d'internato, o per i pranzi fuori casa, a dipendenza della situazione economica dei genitori, applicando i criteri previsti per gli assegni di studio.

4.2. Assegno di studio

Massimo fr. 13'000.-- per il richiedente che durante gli studi vive fuori dal domicilio dei genitori, oppure è indipendente (ha lavorato almeno due anni con un salario medio netto mensile equivalente al minimo a fr. 2'500.-- dopo aver conseguito un primo diploma professionalizzante).

Massimo fr. 4'000.-- più le spese di viaggio con mezzi pubblici, per il richiedente che rientra giornalmente al domicilio dei genitori.

Supplementi:

se lo studente è coniugato o ha oneri di famiglia è possibile conteggiare un supplemento di fr. 5'000.-- per coppia e di fr. 3'000.-- per ogni figlio a carico.

Inoltre può essere aggiunta al massimo sussidiabile la parte eccedente i primi fr. 1'000.-- della tassa scolastica.

L'assegno è determinato sommando i singoli elementi di spesa (cfr. "Tabella singoli elementi di spesa" sotto indicata); nel calcolo sono considerate solo le poste di spesa derivanti dalla formazione o dagli studi.

Tabella singoli elementi di spesa

Spese per l'alloggio	spesa effettiva: sino ad un massimo di fr. 6.000 da documentare
Vitto, pensione completa fuori dal domicilio dei genitori	spesa effettiva: sino ad un massimo di fr. 5.000
Spesa per il pranzo fuori casa	spesa effettiva: sino ad un massimo di fr. 2.000
Spese di viaggio	con mezzi pubblici (modalità più conveniente) o spesa effettiva (da documentare)
Tasse scolastiche	spesa effettiva: da documentare
Libri, materiale scolastico attrezzature, indumenti particolari	spesa effettiva: sino ad un massimo di fr. 1.000

4.3. Assegno di tirocinio

Per il massimo sussidiabile valgono le informazioni citate al punto 4.2.

Si tiene inoltre conto del salario percepito dall'apprendista nel calcolo dell'assegno: l'importo che eccede i primi fr. 6'000.-- annui viene messo in diminuzione dell'assegno.

4.4. Assegno per sportivi d'élite

L'assegno è calcolato secondo i parametri e i criteri previsti per gli assegni di studio: le spese di scolarizzazione (tasse scolastiche) possono essere considerate sino ad un massimo di fr. 5'000.-- per i licei e fr. 4'000.-- per le altre scuole di indirizzo professionale.

4.5. Sussidio per il perfezionamento professionale

Generalmente il sussidio considera unicamente la **tassa del corso**, dal momento che la maggior parte dei corsi è offerta parallelamente ad un'attività lavorativa. In alcuni casi eccezionali, a dipendenza del salario percepito, potranno essere considerate anche le spese vive causate dalla frequenza del corso.

4.6. Sussidio per i corsi linguistici

Nel caso dei soggiorni linguistici può essere sussidiata solo la **tassa del corso** (considerando tuttavia il limite della spesa media per un corso equivalente) che viene proporzionata alle possibilità economiche del richiedente e dei suoi genitori (se il richiedente non si è reso finanziariamente indipendente) secondo i criteri degli assegni di studio. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio non vengono conteggiate.

Non vengono concessi prestiti per la frequenza di corsi linguistici.

4.7. Assegno per la riqualifica professionale

È l'unica prestazione nell'ambito delle borse di studio che prevede la possibilità di coprire le **spese generali** e i **costi della formazione** e quindi di tener conto della situazione del richiedente con il fabbisogno minimo per sé e per i membri del suo nucleo familiare.

La valutazione dei costi generali viene effettuata secondo i criteri dei minimi esistenziali agli effetti del diritto esecutivo (cfr: "Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo" art. 93 LEF) e considera tutti gli elementi di spesa e tutte le fonti d'entrata: lo scoperto corrisponde all'assegno per la riqualifica professionale, al quale vanno aggiunte le spese dirette per la formazione.

Se il richiedente non può dimostrare di essersi reso finanziariamente indipendente dai genitori nel calcolo del possibile assegno viene considerata anche la loro situazione economica, come per gli assegni di studio (vedi anche punto 5.3.).

4.8. Prestito

Può essere concesso un importo **massimo di fr. 50'000.--** per l'intera formazione.

Nello stanziamento del prestito sono presi in considerazione molteplici fattori quali la situazione economica personale e della famiglia, le spese da sostenere, il credito annuo disponibile e la possibilità pratica di rimborso.

Criteria generali di calcolo

I criteri indicati di seguito si applicano agli interventi citati ai punti 3.1. (aiuto allo studio), 3.2. (assegno di studio), 3.3. (assegno di tirocinio) e 3.4. (assegno per sportivi d'élite).

Nel calcolo si tiene conto della situazione economica dello studente, dei genitori, del coniuge o del partner convivente (se la convivenza dura da più di sei mesi o si hanno figli in comune).

Solo in casi particolari (studenti che frequentano una scuola superiore a tempo parziale e che svolgono contemporaneamente un'attività lavorativa a tempo pieno o parziale) il calcolo viene effettuato in base ai costi esistenziali secondo il diritto esecutivo.

5.1. Studenti a carico dei genitori

Ai fini del calcolo per determinare l'assegno vengono sommati il reddito computabile dei genitori, dell'eventuale coniuge o partner registrato o partner convivente e del richiedente.

Il **reddito computabile** è composto dal reddito imponibile tassato per l'imposta cantonale + il 5% della sostanza imponibile (senza i primi fr. 100'000.-- dell'abitazione primaria).

Nel calcolo vengono considerate anche prestazioni fiscalmente non imponibili (come ad esempio le prestazioni complementari all'AVS o all'AI).

Dal totale dei redditi computabili (ossia dal **reddito determinante**) ottenuto si sottrae la quota esente specifica alla situazione (vedi tabella seguente):

Situazione specifica	Quota esente
Genitori coniugati	fr. 25'000.--
Genitori divorziati o separati o non sposati e aventi due economie domestiche	fr. 45'000.-- (del cumulo dei redditi)
Genitori divorziati e risposati e aventi due economie domestiche,	fr. 45'000.-- (del cumulo dei redditi). In questo caso il reddito imponibile e la sostanza del/dei genitore/i risposato/i vengono presi in considerazione soltanto in ragione del 50%.
Coniuge o partner registrato o partner convivente	fr. 15'000.--

Il massimo dell'assegno è concesso con un reddito determinante nullo, ossia uguale o inferiore a fr. 25'000.-- se i genitori sono sposati, fr. 45'000.-- se i genitori sono divorziati o non sposati e aventi due economie domestiche, fr. 15'000.-- per studenti coniugati o vincolati da un'unione registrata o con partner convivente.

Per ogni fr. 1'000.-- in eccesso di reddito determinante (o maggior reddito) risultante dal calcolo sopraelencato, l'assegno è ridotto di fr. 800.--.

Nel caso in cui più membri della stessa famiglia presentino una richiesta di borsa di studio, l'eventuale riduzione dell'assegno viene praticata complessivamente sull'insieme dei figli in misura proporzionale.

5.2. Esempio pratico di calcolo

Massimo sussidiabile accertato fr: 13'000.--.

Reddito imponibile accertato per i genitori coniugati fr: 30'000.--

e una sostanza imponibile, tolti i primi fr: 100'000.-- dell'abitazione primaria, di fr: 150'000.--.

In concreto, il reddito computabile totale ammonta a fr: 37'500.-- (fr: 30'000.-- + il 5 % di fr: 150'000.--).

Tolta la quota esente di fr: 25'000.--, risulta un maggior reddito di fr: 12'500.--.

Per ogni fr: 1'000.-- di maggior reddito l'assegno viene ridotto di fr: 800.--.

In questo caso l'assegno è quindi stato ridotto di fr: 10'000.-- ($12'500 \times 800 : 1'000$).

Ne risulta un assegno di fr: 3'000.-- (fr: 13'000.-- - fr: 10'000.--).

5.3. Studenti economicamente indipendenti

L'indipendenza è data se il richiedente ha già concluso una prima formazione professionalizzante e ha successivamente svolto un'attività lavorativa per almeno due anni percependo un salario medio netto mensile equivalente al minimo a fr: 2'500.-- (art. 10 Reg.). Se lo studente può dimostrare di essersi reso finanziariamente indipendente, il reddito dei genitori viene considerato senza i primi fr: 75'000.-- più la rispettiva quota esente.

Come richiedere una borsa di studio

Ogni anno occorre presentare una domanda all'UBSS tramite il modulo ufficiale.

Si può richiedere il modulo per telefono, per mail, allo sportello dell'UBSS, oppure presso una delle scuole cantonali.

Lo stesso modulo può essere scaricato dal nostro sito <http://www.ti.ch/borsestudio>.

L'UBSS invia all'inizio del mese di maggio a coloro che hanno richiesto una borsa di studio per l'anno 2010-2011 il formulario e l'opuscolo informativo per l'eventuale rinnovo per l'anno successivo.

Alla presentazione della domanda non allegare alcuna documentazione.

6.1. Scadenze

Non c'è un termine di scadenza per presentare le domande. È sufficiente spedirlo (fatto il timbro postale) entro il mese d'inizio della formazione.

Se la domanda è presentata a formazione iniziata, il sussidio sarà calcolato pro tempore dal primo giorno del mese in cui è presentata.

Per le **richieste di aiuto allo studio** (pt. 4.1.), affinché sia possibile comunicare una risposta prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'Ufficio dell'insegnamento medio della Divisione della scuola raccomanda di presentare una domanda preventiva entro la fine di maggio, per permettere alla speciale Commissione di pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta.

6.2. Decisioni

Ad ogni richiesta di sussidio l'UBSS comunica una decisione.

Essa può essere **definitiva** o **provvisoria**. Una decisione è **definitiva** quando è stata calcolata sulla base dei criteri previsti per l'anno in corso, ossia sull'ultima tassazione annuale emanata (2010, oppure 2009 o 2008).

Se non viene contestata entro 15 giorni, la decisione cresce in giudicato, ossia diventa un atto amministrativo che riconosce un diritto (o lo nega).

L'UBSS può anche emettere una decisione **provvisoria** se non sono ancora disponibili i dati esatti della tassazione o se mancano altri elementi utili e necessari per la decisione definitiva. La nuova decisione, definitiva, potrà se del caso comportare anche la trasformazione di un assegno in un prestito o viceversa. Il Regolamento delle borse di studio prevede anche la possibilità che decisioni già comunicate e cresciute in giudicato possano essere riconsiderate, in particolare quando la situazione economica effettiva dei genitori si discosta notevolmente da quella contenuta nella tassazione fiscale di riferimento.

6.3. Contestazioni

La decisione dell'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi può essere contestata totalmente o anche solo parzialmente.

In queste situazioni l'interessato può:

- **chiedere il riesame** della decisione quando intervengono elementi nuovi o cambiamenti importanti non noti al momento della presentazione della richiesta.
In questi casi è sufficiente l'invio di una semplice lettera con la quale si espongono i nuovi fatti.
Contestazioni generiche, senza motivazioni giustificate, non portano ad ottenere una diversa decisione;
- **contestare la decisione** attraverso un reclamo formale, sempre all'Ufficio delle borse di studio, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione. Anche in questo caso è sufficiente l'invio di una lettera in cui vengono spiegate le motivazioni e le argomentazioni. La decisione dell'Ufficio potrà in seguito essere contestata entro 15 giorni al Consiglio di Stato e poi al Tribunale cantonale amministrativo, sempre nel termine di 15 giorni.

6.4. Pagamento della borsa di studio

L'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi autorizza il versamento della borsa di studio non appena la decisione è cresciuta in giudicato ed è in possesso di tutti i documenti richiesti nella decisione. Il versamento può essere effettuato in più rate. Una volta autorizzato il versamento la Sezione delle finanze del Dipartimento delle finanze e dell'economia procederà con il pagamento effettivo. Questa procedura dura circa una decina di giorni.

Nel caso di beneficiari maggiorenni il pagamento può essere effettuato anche ai genitori o a terze persone su esplicita dichiarazione dell'interessato.

7. Novità dall'anno scolastico 2012-13

Il Consiglio di Stato ha licenziato nel mese di gennaio 2011 il messaggio che propone al Parlamento di aderire all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del 18 giugno 2009. L'adesione comporterà un aumento da fr. 13'000.-- a fr. 16'000.-- dell'importo massimo di un assegno di studio. Contemporaneamente, il Governo ha licenziato anche il messaggio per un cambiamento del sistema nel calcolo delle borse di studio: il diritto ad un assegno e il suo importo saranno basati non più sul reddito e la sostanza imponibili fiscalmente, ma sul reddito disponibile semplificato (differenza fra il reddito totale e le spese indispensabili riconosciute a un nucleo familiare). Ciò consentirà di concedere gli assegni in modo più equo, contando sulla reale disponibilità finanziaria di uno studente e della sua famiglia. I due messaggi sono ora al vaglio del Gran Consiglio per competenza; se queste proposte dovessero essere approvate entreranno in vigore presumibilmente a partire dall'anno scolastico 2012-13.

8. Fondazioni Private

Altre fonti di intervento a favore di studenti e apprendisti

Il Cantone promuove e incoraggia con mezzi importanti la formazione scolastica e professionale, il perfezionamento e la riqualificazione.

Tuttavia la borsa di studio non copre tutte le spese, nè lo può e nè lo deve fare.

Per la famiglia e soprattutto per lo studente la formazione rappresenta un investimento importante; è quindi legittimo e corretto che parte delle spese siano garantite dai principali beneficiari.

A lato delle borse di studio del Cantone vi sono numerosi enti o fondazioni private che possono accordare sussidi, a determinate condizioni, quale complemento della borsa cantonale, oppure a titolo di incoraggiamento. In genere queste possibilità servono a premiare il merito scolastico dello studente.

Vedi anche :

- www.ti.ch/borsestudio "**Alcune fondazioni**"
- www.ti.ch/fondazioni "**Informazioni**"

Con l'accordo delle fondazioni e degli enti interessati, indichiamo alcune possibilità. Segnaliamo inoltre che alcuni Comuni offrono degli aiuti ai loro domiciliati.

Ente o fondazione	Genere di studi e particolari
Fondazione Achille Isella Ufficio federale dell'educazione e della scienza Hallwyestrasse 4 3003 Berna www.admin.ch/bbw/d/stipdien/isella.html	Studi nelle Università Svizzere e nei Politecnici federali Informazioni e materiale sono da richiedere al recapito della fondazione, da ottobre a gennaio; la domanda è possibile anche scaricarla da internet.
Fondazione Arturo e Marguerite Lang c/o UBS SA, RY15-FRE Via Pretorio 14 6900 Lugano	Tutte le formazioni: in via prioritaria studi universitari e di grado superiore. Pubblica il concorso in autunno.
Fondazione Stefano Franscini Stipendiendienst ETH ETH Zentrum 8092 Zurigo	Solo per studi al Politecnico federale di Zurigo. Richiesta personale da presentare allo Stipendiendienst dell'ETH a Zurigo.
Fondazione per la Cultura Italiana Segreteria c/o Laura Donati Via ai Saleggi 33 6600 Locarno	Studi universitari in Italia per le facoltà di lettere, magistero, giurisprudenza o agraria. Pubblica il concorso.
Fondazione Agostino Nizzola c/o Roberto Pestoni Stradun 60 6513 Monte Carasso	Solo per studi al Politecnico federale di Zurigo e Losanna. Pubblica il concorso in autunno.
Fondazione Pestalozzi Persona di contatto per il Ticino: Cinzia Sargenti, Ufficio delle borse di studio 6501 Bellinzona	Studenti provenienti dalle regioni di montagna o periferiche. La richiesta dev'essere presentata per il tramite della persona di contatto.
Amministrazione Fondazione Giuseppe Soldati 6991 Neggio	Riservata a studenti domiciliati nel Malcantone o originari malcantonesi. Pubblica il concorso.
Fondazione Felix Leemann c/o Studio legale avv. Andrea Pozzi Via G. B. Pioda 12 6900 Lugano	Studi accademici, soggiorni di studio all'estero, dottorati o anche lavori di ricerca riservata a studenti residenti e domiciliati nel Cantone Ticino da almeno 5 anni. Pubblica il concorso in autunno.
Fondazione dr. Vittorio e dr. Teresa Cornaro Borse per studi accademici c/o Cornèr Banca SA Via Canova 16 6901 Lugano	Studi accademici di economia per giovani ticinesi o italiani, domiciliati nel Cantone (preferenza per attinenti o domiciliati a Lugano e studenti all'Università Luigi Bocconi di Milano). Pubblica il concorso.

Ente o fondazione	Genere di studi e particolari
Fondazione prof. Carlo e Enrichetta Salvioni c/o Istituto lombardo di scienze e lettere Via Borgonuovo 25 20121 Milano	Studi in università italiane studenti ticinesi, originari del Cantone Ticino. Pubblica il concorso.
Fondazione Pia Janka - Chicherio via Cancelliere Molo 11 6500 Bellinzona	3. e 4. anno di studio presso la Scuola Cantonale di Commercio o il Liceo di Bellinzona studenti provenienti da famiglie meno abbienti.
Fondazione Leonardo Segreteria - c/o Banca Julius Baer & Co. SA Piazzetta San Carlo 1 6901 Lugano	Studi universitari, in prevalenza all'USI di Mendrisio e Lugano studenti svizzeri e stranieri che frequentano l'USI e studenti ticinesi in altre sedi svizzere. Pubblica il concorso.

Repubblica e Cantone del Ticino

**Dipartimento dell'educazione
della cultura e dello sport**

Sezione amministrativa

Ufficio delle borse di studio e dei sussidi

Residenza governativa

6501 Bellinzona

telefono	091 814 34 32
fax	091 814 44 78
internet	www.ti.ch/borsestudio
E-mail	decs-ubss@ti.ch

orari informazioni telefoniche	9.45 - 11.45
--------------------------------	--------------